



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 13 AGO 2020 prot. n° 0902 cat. n. 111

Allumiere li 13 AGO 2020



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTO N° 06 .. **OGGETTO:** Deliberazione Consiliare n. 2 del 13 luglio 2020. Approvazione schema convenzione amministrativa precaria e temporanea ad ACEA ATO 2. Autorizzazione al Presidente alla firma.-
del 07 AGOSTO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **SETTE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21,30** negli uffici dell'Università Agraria di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del **4 agosto 2020**, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Consigliere	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Consigliere	X	
SCOCCO	Romina	- Consigliere		X
MONALDI	Alvaro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
PENNESI	Erasmus	- Consigliere	X	
CANESTRARI	Cristian	- Consigliere		X
REGNANI	Angelo	- Consigliere	X	
SGAMMA	Emiliano	- Consigliere		X
FRACASSA	Erika	- Consigliere		X
STAMPIGIONI	Martina	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 8 assenti n° 5.

Presiede il Sig. **Vernace Pietro**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Monaldi Alvaro e Papa Alessandro** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione consiliare n° 06 del 7 agosto 2020

OGGETTO: Deliberazione Consiliare n. 2 del 13 luglio 2020. Approvazione schema convenzione amministrativa precaria e temporanea ad ACEA ATO 2. Autorizzazione al Presidente alla firma.-

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO, TECNICO E FINANZIARIO

Vista la Legge n. 1766/1927;
Visto il R.D. n. 332/1928
Visto l'art. 10 della L.R. n. 6/2005;
Visto l'art. 5 lettera a) del Regolamento Usi Civici;

Richiamata:

La deliberazione del Consiglio Universitario n. 2 del 13/07/2020 che qui si intende per intero riportata e facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche se non materialmente allegata.

Ritenuto:

Che con l'atto suddetto veniva incaricato l'Arch. Santoro Renato per redigere la perizia attinente la rilevazione di un canone da applicare sulla concessione amministrativa precaria e temporanea ad ACEA ATO 2 vista l'urgenza;

Il professionista incaricato, regolarmente iscritto all'albo regionale di cui alla L.R. n. 8/1986, redigeva perizia e la inoltrava all'Ente che veniva assunta al protocollo al n. 827 del 03 agosto 2020;

Con deliberazione n..... adottata nella presente seduta veniva approvata la perizia e veniva ribadita l'autorizzazione al Presidente a inoltrare richiesta di mutamento di destinazione;

Considerato che:

L'ufficio Segreteria dell'Ente procedeva alla redazione dello schema di concessione amministrativa precaria e temporanea in attesa del definitivo mutamento di destinazione;

Lo schema di concessione amministrativa si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Il canone annuo rilevato sulla superficie di mq. 541 risulta in € 175,00;

La sottrazione di mq. 541, come accertato nella medesima perizia, non pregiudica la fruibilità degli usi civici da parte della comunità di Allumiere;

Ritenuto:

Approvare lo schema di concessione amministrativa allegato e di autorizzare il Presidente alla firma;

PROPONGONO

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare lo schema di concessione amministrativa precaria e temporanea ad ACEA ATO 2 in attesa di mutamento di destinazione che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Presidente alla firma

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL RESPONSABILE TECNICO IL RESPONSABILE FINANZIARIO

ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.--

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma
P.zza della Repubblica 29
00051 Allumiere (Roma)

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PRECARIA E TEMPORANEA DI UN TERRENO SITO IN LOC. "PRATO CIPOLLOSO"

L'anno duemilaventi il giorno del mese di alle ore
presso.....

TRA

Il Sig. Pietro Vernace, nato in Allumiere ile residente in Allumiere (Rm)Piazza
della Repubblica 29 per la carica, In qualità di Presidente in rappresentanza dell'Università Agraria
di Allumiere C.F.di

E

Il Sig. nato in il..... e residente
.....Codice fiscale in qualità di
..... In rappresentanza di ACEA ATO 2

Premesso che l'Ente:

ACEA spa con tre note, assunte al protocollo dell'Ente n. 1419 del 22/10/1997 – n. 1420 del
22/10/1997 - n. 1421 del 22/10/1997, manifestava l'interesse di dotarsi di un terreno per la
realizzazione di un acquedotto avendo anticipato tale interesse con nota n. 29016 del 07/10/1997.

Il terreno in questione (di seguito si riportano i dati catastali) aveva una *qualitas soli* di dominio
civico a favore della collettività di Allumiere sotto la giurisdizione della locale Università Agraria ai
sensi della legge 397/1894;

In data 23 giugno 1998 si teneva una riunione congiunta tra ACEA spa e Università Agraria di
Allumiere per delineare il procedimento amministrativo atto all'ottenimento del titolo sul terreno
individuato per la posa in opera dell'acquedotto in località "Casa del Guardiano".

ACEA spa, come di rito, conferiva incarico al perito demaniale regolarmente nominato dalla
Regione Lazio per le operazioni peritali della locale Università Agraria alla Geom. Lucilla
Serangeli con nota n. 25293 del 06/07/1998;

La richiesta di sdemanializzazione riguardava esclusivamente il tracciato e fasce di rispetto del
costituendo acquedotto;

Il Perito demaniale redigeva la perizia e la inoltrava all'Ente agrario per l'approvazione con nota n.
1085 del 5 agosto 1998;

La perizia riguardava il seguente piano particellare:

NCT Santa Marinella: Foglio 2 part. 20/p – 21/p – 22/p – 23/p

NCT Allumiere: Foglio 28 part. 1/p – 8/p – 112/p – 135/p – 144/p - 396/p - 419/p – 420/p – 423/p – 425/p.

Foglio 31 part. 19/p – 43/p 45/p.

Foglio 32 part. 18/p – 19/p – 73/p – 89/p – 93/p 94/p 98/p 101/p – 103/p.

Foglio 38 part. 6/p – 7/p.

Foglio 39 part. 4/p – 5/p – 8/p 9/p

Per una superficie totale di 24.500 mq.

Il Consiglio Universitario con deliberazione n. 34 assunta nella seduta del 29 settembre 1998 approvava la perizia demaniale in tutte le sue risultanze tecnico – economiche;

Con nota n. 1639 del 25/11/1998 l'Università Agraria di Allumiere inviava tutta la documentazione alla Regione Lazio – area usi civici per l'ottenimento del mutamento di destinazione ai sensi del combinato disposto degli art. 12 della legge 1766/1927 e art. 39 e 41 del R.D. n. 332/1998;

La Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 1915 del 6 aprile 1999 concedeva mutamento di destinazione;

Successivamente alla posa in opera dell'acquedotto ACEA spa con nota n. 19606 del 29/07/1999 comunicava al Perito Serangeli l'effettiva porzione di terreno impegnata e chiedeva una decurtazione della superficie superflua nominando lo stesso perito di redigere una nuova perizia estimativa;

Il perito demaniale redigeva una nuova perizia sulla superficie effettivamente impegnata da Acea spa e la inoltrava all'Ente con nota n. 1366 del 6 novembre 1999;

Il nuovo piano particellare pertanto era il seguente:

- NCT Allumiere: Foglio 28 part. 8/p
Foglio 31 part. 19/p
Foglio 32 part. 18/p – 19/p – 101/p
Foglio 38 part. 6/p – 7/p
Foglio 39 part. 8/p – 9/p

Per un totale di mq. 3.705

- NCT S. Marinella: Foglio 2 part. 20/p – 21/p – 22/p -23/p - 1/p -95/p

Per un totale di 415 mq.

Il Consiglio Universitario con deliberazione n. 46 del 20/12/1999 approvava la nuova perizia demaniale;

L'Università Agraria inoltrava alla Regione Lazio la deliberazione n. 46/1999 per le operazioni di rito con nota n. 167 del 29 gennaio 2000;

Da tenere in conto che nel suddetto atto venivano inserite già le particelle 1/p e 95/p che erano richieste da ACEA, per mero errore dimenticate in fase iniziale, che riguardano l'area di sedime

della cabina elettrica e del plesso che occupa il sistema di pompaggio con note n. 2287 del 26/01/2000 e n. 4479 del 21/02/2000;

Le richieste di ACEA erano assorbite con l'adozione della deliberazione n. 46/1999 in quanto già inserite nel dispositivo dell'atto stesso e per le quali mancava solamente il riscontro economico di nuovo canone scaturente da nuova perizia;

La Regione Lazio non procedeva con un secondo atto perché presumibilmente si era già espressa esaustivamente con la delibera regionale n. 1915/1999 ed il piano particellare risultava ridotto della superficie rispetto a quello iniziale, sul quale la Regione si era già espressa;

Per la quantificazione del canone riferito alle particelle 1/p e 95/p per un totale di 460 mq. Veniva redatta una nuova perizia approvata dal Consiglio Universitario n. 21/2000;

Seguiva un periodo di lungo silenzio di oltre 15 anni poiché per situazioni che non rilevano all'Ente l'impianto non entrava in funzione;

L'Ente chiedeva comunque il rimborso dei canoni regressi ed il tutto si risolveva con una transazione stragiudiziale con la quale allo stato non esiste una posizione debitoria di ACEA nei confronti dell'Ente agrario;

Ancorché la deliberazione regionale n.1915/1999 è da intendersi esaustiva esprimendosi favorevolmente sulla materia "acquedotto oriole Romano", tuttavia l'atto amministrativo è carente delle due particelle omesse per mero errore da Acea in sede di richiesta di mutamento di destinazione e pertanto per la porzione di superficie residuale occorre procedere alla richiesta di un nuovo mutamento di destinazione;

Acea Ato 2 spa procedeva al frazionamento preciso dell'area de quo che rappresenta l'area di sedime della stazione di pompaggio e della cabina Enel per una superficie esatta di mq. 541;

Il nuovo piano particellare derivante da frazionamento, in luogo delle ex particelle 1/p e 95/p risulta come di seguito:

- Comune di Santa Marinella foglio 2 part. 235 e 237 per una superficie complessiva di mq. 541;

A seguito di incontri avvenuti tra ACEA Ato2, Enel Distribuzione e l'Ente veniva delineato un percorso amministrativo per giungere alla sistemazione definitiva dell'area;

Acea Ato 2 inoltrava all'Ente la richiesta di mutamento di destinazione ed in via transitoria, onde permettere l'acquisizione di un titolo seppure precario e temporaneo, una concessione amministrativa in attesa del mutamento di destinazione;

Considerato che la sistemazione dell'area è di importanza vitale per la comunità di Allumiere giacché si tratta di garantire il rifornimento idrico;

L'utenza dell'Università Agraria di Allumiere coincide con l'intera comunità;

la superficie di 541 mq, che rappresenta un relitto della proprietà collettiva di Allumiere, una volta concesso ad Acea, inizialmente in via transitoria e successivamente in modo definitivo, non pregiudica la fruibilità degli usi consentiti per gli utenti aventi diritto;

Con deliberazione n. 2 del 13.07.2020 il Consiglio Universitario riteneva valide le motivazioni richieste da Acea ed iniziava il procedimento amministrativo volto al mutamento di destinazione del relitto del terreno;

Con lo stesso atto si dava incarico al Dott. Renato Santoro, perito demaniale dell'Ente, di redigere la perizia estimativa da inoltrare presso le sedi competenti per il rilascio dell'autorizzazione;

L'art. 10 della L.R. n. 6/2005 prevede il mutamento di destinazione in caso di interesse pubblico da richiedere alla Regione Lazio;

L'art. 5, lett. a) del regolamento degli usi civici vigente presso l'Ente prevede il mutamento di destinazione in caso di interesse pubblico;

Il perito demaniale Dott. Renato Santoro redigeva la perizia e la inoltrava all'Ente che veniva assunta al protocollo al n. 0827 del 03.08.2020;

Il Presidente Universitario è regolarmente autorizzato alla firma del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse si intendono per intero qui riportate facendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2

L'Università Agraria di Allumiere, di seguito indicata come Ente per brevità, concede ad ACEA ATO 2 S.p.A., di seguito indicata come concessionario per brevità, in forma precaria e temporanea un appezzamento di terreno distinto in catasto del Comune di Santa Marinella Allumiere al foglio 2 part. 235 e 237 per una superficie complessiva di mq. 541; la concessione ha carattere precario e temporaneo da considerarsi in via transitoria fino alla definizione della cessione dell'uso della superficie della stessa area.

Art. 3

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare, siccome conosce ed accetta, il terreno nello stato attuale per l'uso esclusivo di interesse pubblico relativo all'area di sedime del plesso per rifornire acqua alla comunità di Allumiere.

Art. 4

Il canone è fissato in €..... Annuì come da perizia Santoro; le parti dichiarano e confermano la congruità dello stesso e sono consapevoli che non trova applicazione l'equo canone.

Art. 5

Il concessionario verserà il canone annuo stabilito entro la data del 31 ottobre di ogni anno di concessione.

Art. 6

La scadenza del presente contratto è fissata all'ottenimento del mutamento di destinazione e successiva concessione del diritto di superficie del relitto di terreno.

Art. 7

E' prevista la cessione della presente concessione per esigenze facenti capo al concessionario. In tal caso il Concessionario nel termine di trenta giorni ne darà comunicazione all'Ente.

Art. 8

Il Concessionario non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

Art. 9

L'inadempienza anche di uno solo dei patti contenuti in questo atto, produrrà la sua risoluzione immediata.

Art. 10

L'Ente è mallevato dal concessionario per eventuali danni provocati a terzi, animali e cose nella conduzione del terreno. L'Ente è altresì mallevato da responsabilità attinenti eventuali mancati riconoscimenti di premi, indennità ecc.. al concessionario per la conduzione del terreno "de quo". Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento al C.C. ed alla normativa generale di riferimento che disciplina l'uso civico.

Art. 11

L'Ente sul terreno *de quo* esclude diritti di terzi per il seguente motivo:

- La superficie rientra nella tenuta Prato Cipoloso acquistato dall'Ente con il contributo dello Stato a norma del RDL 1142/1918 dal Marchese Sacchetti come da Istromento a rogito del Notaio Nasinbeni di Siena in data 3 maggio 1923 con contrazione di mutuo con estinzione a 30 anni scadibile il 31 dicembre 1953 ed anticipatamente estinto nell'anno 1947.

Art. 12

In allegato si rimette la giurisprudenza relativa al caso di specie che per quanto non espressamente non citato nel presente atto di concessione si farà riferimento,

ACEA ATO 2 S.p.A.

L'UNIVERSITA' AGRARIA ALLUMIERE

ALLEGATO 1

- Sulla applicabilità della durata delle concessioni amministrative o affitti che hanno per oggetto terreni demaniali di uso civico
- Per ciò che concerne la durata della concessione, l'orientamento della Suprema Corte è la seguente: "La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la

continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno "(Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);

□ "La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, "ex lege", ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).

□ La non assoggettabilità alla legislazione vincolistica agraria, relativa alla durata del rapporto, degli atti che concedono il godimento individuale in favore di privati di un terreno demaniale di uso civico risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari.

□ L'art 5 L. 10/12/1973 n. 814 e l'art. 9 D.L. 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella L. 1/12/1981 n. 692, si riferiscono alla sola determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale, mentre l'art. 22 L. 11/2/1971 n. 11, con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3/5/1981 n. 203, si riferisce alla durata dei rapporti relativi ai soli beni patrimoniali disponibili (Cass. Sez. Un., 21/4/89, in *Giur. Agr. It.*, 1989, 617; Cons. Stato, 3/7/1986 n. 7, in *Giur. Agr. It.*, 1987, 241 nota De Lisi).

□ Tali norme non comportano una estensione al regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile come quelli ad uso civico (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192; Cass., Sez. III, 5/5/1993 n. 5187; Cass. Sez. III, 24/03/1983 n. 2069).

□ Conforme all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale esclude anch'essa che ai terreni agricoli pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili si applichi il sistema normativo, di valenza privatistica, dei patti agrari (TAR Lazio, Sez. II, 25/6/1988 n. 900; TAR Sicilia, Sez. I Catania, 4/7/88 n. 904; Cons. Stato, Ad. Plen., 3/7/1986 n. 7).

□ Per rafforzare ancora di più il concetto, si riporta la sentenza della Cassazione, 17 marzo 1948, *Mon. Trib.* 1948, 284; *Man amm.*, 1948, 359; *Foro*, 1949, I, 721.

□ Le Università agrarie sono enti pubblici e le concessioni, a scopo di coltivazione, delle utenze dei terreni, in proprietà alle università medesime, si concretano in un atto amministrativo, demandato al potere discrezionale dell'Ente ed impugnabile solo in sede giurisdizionale amministrativa e non nella sede giudiziaria ordinaria. L'Ente perciò, anche per gli aspiranti che abbiano i requisiti specificati nello statuto è sempre libero di scegliere quelle che diano migliore

affidamento, per la coltivazione razionale ed il miglioramento agrario del terreno a loro concesso in uso. Il concessionario di un'utenza, da parte di un'università agraria, non può cedere ad altri tale utenza; ed ove addivenga a tale cessione o qualora la cessione stessa non sia notificata all'università, decade dalla concessione e l'utenza diventa libera per la concessione a qualsiasi altro aspirante, che abbia i requisiti richiesti.

□ Sulla applicabilità delle norme relative all'equo canone che hanno per oggetto concessioni amministrative o affitti su terreni demaniali di uso civico.

□ L'ultimo comma dell'art. 24 L. n. 11/71, aggiunto dall'art. 5 della L. 10/12/1973, n. 814, stabilisce che "per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.

□ Detta norma, come si evince dal suo chiaro tenore, SI APPLICA AI TERRENI DEMANIALI DATI IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DELLE ERBE O PER IL PASCOLO. Il campo limitativo di applicazione trova ancor più conferma nella sentenza: (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192, in Giust. Civ. Mass. 1994, 1198) "La concessione di beni demaniali per uso agricolo non dà luogo ad un contratto agrario ed il rapporto che ha origine da tale concessione non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari.

□ Anche l'art. 9 D.L. 546/1981 non trova applicazione al caso che si occupa.

□ Secondo detta norma, "resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11".

□ La norma effettua un richiamo all'art. 22 L. 11/1971, secondo il quale "Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti; qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio".

□ Il richiamo fatto dall'art. 9 alla conformità con l'art. 22 non può riguardare altro che le modalità di instaurazione dei rapporti negoziali agrari dettate da quest'ultima norma.

□ Il significato del richiamo è che l'art. 9 si applicherebbe ai rapporti negoziali, riguardanti i beni ivi elencati sorti con le modalità previste dall'art. 22.

□ Tuttavia il legislatore con l'art. 6 "Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili" del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha voluto disciplinare l'annosa materia, ancorché non con effetto retroattivo ne tantomeno interpretativo delle norme passate, per non avere precisato nella legge tali presupposti.

□ Per migliore chiarezza si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo citato: "1) Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni goleani, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 2) L'Ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di

una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l' indisponibilità è posta. 3) Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale. 4) Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

□ Successivamente è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, che con decisione n. 318/02, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 203/82, travolgendo così con effetto ex nunc la disciplina vincolistica in tema di imposizione del canone equo per l'affitto dei fondi rustici; è venuta quindi a cadere ogni limitazione della autonomia patrimoniale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo della concessione del godimento dei fondi rustici a coltivatore diretto, pur se il giudice delle leggi ha apertamente sollecitato il legislatore ad operare un nuovo intervento normativo del settore, predisponendo nuovi criteri di determinazione del canone legale, idonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni agricoli; nel frattempo tuttavia, sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolistiche in linea con il criterio di effettività sancito dalla Corte, la pattuizione del canone in misura superiore a quella prevista dalle disposizioni ora rimosse dal sistema, deve considerarsi pienamente lecita e non modificabile imperativamente.

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 6 del 7 AGOSTO 2020 con oggetto:

Deliberazione consiliare n. 2 del 13.07.2020. Approvazione schema convenzione amministrativa precaria e temporanea ad ACEA ATO 2. Autorizzazione al Presidente alla firma.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li



Il Responsabile del Settore Contabile


